C I T T À D I C A N I C A T T Ì

Provincia di Agrigento

****

DIREZIONE IV - SERVIZI ALLA CITTÀ

UFFICIO SPORT - GRANDI EVENTI - PROMOZIONE CULTURALE

Sede: Via Cavallotti, n. 9 – Tel. / Fax 0922-734508

Sito internet: www.comune.canicatti.ag.it

Indirizzo e-mail: servizi.città@comune.canicatti.ag.it

Allegato "B" della D.D. n. 1208 del 02.08.2013

CAPITOLATO - SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA - C.I.G. X520A57D9B

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente convenzione ha per oggetto la concessione in gestione della **Piscina Comunale coperta e le relative aree di pertinenza esterna,** sita in **Via Casella,** nonché la conduzione degli impianti tecnologici annessi e la programmazione e il coordinamento dell'attività sportiva in relazione alle finalità perseguite dal Comune, nonché la promozione dell'impianto e la pubblicizzazione delle attività.

La concessione in gestione comprende: la gestione tecnico-amministrativa dell'impianto, la custodia e sorveglianza delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e sulle attività in esso svolte, la manutenzione ordinaria dei fabbricati, delle attrezzature sportive e degli impianti tecnologici, l'assistenza agli utenti e ogni attività tesa a diffondere la pratica del nuoto e di altre attività ginnica sportiva all'interno dell'impianto, nonché la conduzione e manutenzione di tutti gli impianti per il trattamento dell'acqua e dell'aria secondo le disposizione del presente capitolato e delle specifiche normative vigente in materia di sanità pubblica.

L'affidamento di che trattasi, corrisponde a concessione di servizio, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i..

Il servizio oggetto della concessione per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore.

E' comunque fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni. L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata interruzione del servizio.

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme e disposizioni contenute nella presente convenzione e nel vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 08/02/2006, in quanto il concorrente ha dichiarato: di aver effettuato il sopralluogo nei locali dell'impianto sportivo oggetto della presente concessione in gestione; di avere preso conoscenza della convenzione per la sua gestione e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possono influire sia sulla esecuzione della gestione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta fatta, nonché di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel Bando di gara e nella Convenzione.

Il Concessionario, pertanto, assume, senza condizione e riserva alcuna, tutti gli obblighi connessi al suddetto Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali ed alla presente convenzione, uniformandosi a tutte le norme in essi contenuti.

ART. 2 – CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

La Piscina Comunale è ubicata nel Comune di Canicattì in Via Casella. L'immobile presenta le seguenti caratteristiche e comprende:

- Vasca natatoria delle dimensioni di mt. 16 x 25 a sei corsie e profondità variabile da mt, 1.40 a mt. 1.60;
- Vasca natatoria delle dimensioni di mt. 16 x 6 e profondità di cm. 60;
- Locale palestra delle dimensioni di mt. 10,20 x 12 per lo svolgimento delle attività ginniche;
- Vani tecnici per gli impianti di trattamento dell'aria dell'acqua costituiti da 2 caldaie per il trattamento dell'acqua della potenzialità di 330 Kcal cadauno;
- Due impianti di trattamento dell'aria per la zona delle vasche e per la zona dei servizi della potenza rispettiva di 22 kw/35000 mch e 3 kw/10.000 mch;

- Copertura mobile con completa apertura durante il periodo estivo;
- Zona servizi composta da un atrio con annessa zona biglietteria e zona bar;
- Locali spogliatoi e relativi servizi

ART. 3 - SCOPO DELLA CONCESSIONE

La finalità del servizio è quella di poter offrire una risposta ottimale alle richieste di pratica sportiva della città, sia di tipo agonistico che per il mantenimento del benessere psico-fisico, coniugando queste valenze con:

a) la gestione ottimale e conduzione economica della struttura finalizzata allo sviluppo auto-finanziato del medesimo impianto e che consenta di realizzare la gestione senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale;

b) la razionalizzazione dei consumi e dei costi;

c) l'attuazione dei lavori di manutenzione ordinaria approvati dall'Ente e di eventuali miglioramenti funzionali.

Per la gestione del servizio il Concessionario avrà a disposizione l'intero complesso sportivo. L'attività dovrà essere esercitata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività esercitate,

L'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza, garantendo l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'impianto nel rispetto del calendario e delle attività programmate.

Il Concessionario dovrà curare l'uso pubblico dell'impianto secondo le norme previste dalla presente Convenzione. In particolare il Concessionario è tenuto a promuovere, attuare, coordinare e controllare tutte le attività relative all'utilizzazione dell'impianto e delle eventuali attività collaterali assicurando sempre e comunque che siano condotte le seguenti attività considerate quali minime da garantire:

- corsi di avviamento al nuoto;
- corsi di nuoto;
- nuoto libero;
- nuoto agonistico;
- corsi di nuoto destinati esclusivamente alle scuole del Comune di Canicattì e dei Comuni limitrofi da realizzarsi nel periodo ottobre-maggio previa convenzione o altre forme di accordo tra Concessionario e legali rappresentanti degli Istituti Scolastici.

E' data facoltà a Concessionario di poter svolgere anche altre attività, oltre quelle di natura esclusivamente notatoria, che abbiano natura sportiva e/o socio-ricreativa.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni cinque a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione.

Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

E' consentita la proroga della concessione nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara a procedura aperta per l'individuazione di un nuovo concessionario, con l'osservanza delle stesse modalità patti e condizioni indicate nella presente Convenzione per un periodo di mesi sei.

Qualora il Concessionario, durante il periodo di gestione, presenti progetti per l'esecuzione di lavori finalizzati ad un miglioramento dell'efficienza e del funzionamento della struttura o all'abbattimento dei costi energetici, da realizzare totalmente a proprio carico, potrà beneficiare di una proroga contrattuale, per un massimo di ulteriori cinque anni. La durata della proroga sarà commisurata al valore economico e di ammortamento dell'investimento necessario alla realizzazione delle opere. In tal caso il progetto deve essere sottoposto al parere dell'Amministrazione e autorizzato dall'UTC.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE SULLA CONSISTENZA DELL'IMPIANTO

Al fine di documentarsi sulla consistenza dell'impianto è obbligatorio, pena l'esclusione dalla gara, effettuare il sopralluogo per la presa visione dello stato effettivo dei locali e dell'attrezzatura tecnologica dell'impianto sportivo oggetto della presente Concessione, previa prenotazione presso l'Ufficio Sport-Grandi Eventi e Promozione Culturale del Comune di Canicattì, sito in "Palazzo Stella" - Via Cavallotti n. 9 . Il sopralluogo sarà condotto a cura del suddetto Ufficio e potrà essere effettuato, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00, previo accordo del giorno e dell'ora dell'accesso con il Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del procedimento rilascerà apposita attestazione che il concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, ai documenti di gara.
Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal Legale Rappresentante dell'Impresa/Società/Associazione.
In caso di A.T.S. o R.T.S. la presa visione della struttura per il contestuale rilascio del certificato dovrà essere effettuata da tutti i componenti facenti parte dell'A.T.S. o del R.T.S..
La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, deve risultare da un apposito verbale, da redigere, in contraddittorio tra le parti, nel momento in cui la presente Convenzione è formalmente esecutiva o il Concessionario prende materialmente possesso dell'impianto stesso. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.
L'Amministrazione Comunale consegnerà al Concessionario l'impianto nella data fissata di comune accordo tra le parti prima dell'inizio effettivo della gestione.
Al termine della gestione, il Concessionario si obbliga a restituire l'impianto entro 10 giorni.
Il Concessionario non avrà diritto ad indennità per eventuali miglioramenti realizzati sulla struttura anche se preventivamente autorizzati.

ART. 6 - CANONE E IMPORTO DELLA CONCESSIONE

L'importo del canone annuo di concessione a base d'asta è fissato in euro 2.400.00 IVA compresa.
L'importo del canone annuo di concessione effettivo è quello risultante dall'applicazione della percentuale di rialzo, sul suddetto importo a base d'asta, offerta dal concorrente aggiudicatario in sede di gara.
Il canone annuo di concessione, determinato con la modalità prevista dal precedente comma, dovrà essere corrisposto in rate trimestrali anticipate, con decorrenza dalla data di stipula della convenzione, mediante versamento sul c/c postale o bonifico bancario intestato al Comune di Canicattì – Servizio Tesoreria con la seguente causale: "pagamento canone trimestrale per la concessione in gestione della Piscina Comunale di via Casella– C.I.G. X520A57D9B.
A decorrere dalla seconda annualità il canone annuo do concessione verrà adeguato in misura pari al 75% delle variazioni, accertate dall'ISTAT e pubblicate nella G.U.R.I., dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati verificatesi nel biennio precedente.
L'importo complessivo della concessione per la sua intera durata di anni cinque è di **€ 12.000,00.**

ART. 7 – TARIFFE E ATTIVITA'

Il Concessionario, nel caso per l'utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, si obbliga ad applicare ed incassare le tariffe non eccedenti quelle stabilite annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale e quelle agevolate che il Comune vorrà stabilire in favore degli Enti affiliati alla F.I.S.D. (Federazione Italiana Sport Disabili), delle Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate e delle Associazioni del volontariato.
Le tariffe comunali in vigore, devono essere esposte, a cura del Concessionario, in luogo accessibile e aperto pubblico ed in modo ben visibile.
Le tariffe comunali attualmente in vigore sono quelle stabilite con Deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 05.07.2013 e precisamente:

- 1) per attività svolta da ragazzi di età compresa fino a 17 anni € 3.50
- 3) per attività svolta da adulti fino a 60 anni € 4.00
- 4) per attività svolta da over 60 € 3.00
- 5) svolgimento di gare federali € 100,00
- 6) svolgimento di gare amatoriali con affitto della vasca per un'intera giornata € 300,00

Le tariffe di cui ai punti 1), 2), 3) comprendono i seguenti servizi:

- ingresso;
- la pratica di un'ora di attività sportiva libera in piscina o in palestra.
- l'uso dei servizi (bagni, doccia, asciugatura capelli)

Il Concessionario ha facoltà di determinare i costi di abbonamento. Il costo dell'abbonamento non può essere superiore alla sommatoria tariffaria oraria stabilita per ogni singola attività o categoria di utenti
Viene riconosciuta al concessionario l'autonomia di determinare tariffe per tutte le altre attività sportive e motorie che intende organizzare. In tal caso il concessionario ha l'obbligo di comunicare al Comune le attività che intende svolgere e le tariffe che intende applicare che potranno essere attuate previa autorizzazione dell'Amministrazione.

In caso di attività il cui svolgimento richiede la presenza di personale qualificato, il Concessionario ha l'obbligo di comunicare il nominativo/i e i titoli professionali del personale impiegato, specificando i rapporti contrattuali intercorrenti.
Per quanto concerne l'uso dell'impianto in orari extra contrattuali il concessionario ha facoltà di applicare libere tariffe che verranno concordate privatamente tra utente e concessionario della gestione.
In applicazione di quanto previsto dall'art. 17 del vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali è stabilita la riduzione delle suddette tariffe nella misura del 50%, da praticare a favore degli Enti affiliati alla F.I.S.D. e di tutte quelle Associazioni che organizzano attività sportive e/o terapeutiche per anziani e per categorie svantaggiate comprese le Associazioni di volontariato.
E' prevista la **GRATUITA' DEL SERVIZIO** nei casi in cui l'impianto venga utilizzato dal Comune per attività organizzate dallo stesso nell'ambito dei giorni di riserva dell'Ente.
I suddetti importi tariffari verranno interamente introitati dal Concessionario, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia ed in osservanza delle specifiche disposizioni e normative fiscali.
Il Concessionario ha l'obbligo di fornire al Comune di Canicattì un rendiconto semestrale documentato degli incassi derivanti dai proventi tariffari.
Il Concessionario, sulla base di motivazioni economiche documentate, può chiedere all'Amministrazione la modifica delle tariffe. L'Amministrazione valuterà la richiesta e l'opportunità di revisione tariffaria mantenendo comunque la facoltà esclusiva di decidere in merito.

ART. 8 - MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

La gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente Concessione viene effettuata dal Concessionario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, in qualità di titolare della concessione dell'affidamento della gestione dell'impianto e delle conseguenti responsabilità, derivanti dallo svolgimento delle attività in detto impianto, a tutti gli effetti di legge.
Il Concessionario è tenuto a gestire l'impianto ed a svolgere in esso le relative attività con piena autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto: di tutte le normative e disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia; delle disposizioni del vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 08/02/2006; delle disposizioni della presente convenzione.
Il Concessionario:

a) non può usare gli impianti se non per gli scopi indicati nella presente Concessione;
b) deve utilizzare e far utilizzare l'impianto con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno allo stesso, ai suoi accessori ed a quanto altro di proprietà del Comune di Canicattì, in modo da restituirlo, alla scadenza della convenzione, nello stato di perfetta efficienza;
c) assicurare l'apertura, la chiusura, e la conduzione dell'impianto, osservando, di norma nel minimo, i seguenti orari: Orario AM dalle ore. 9,00 alle ore 13,00 / Orario PM dalle ore 15,00 alle ore 21,00. L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, d'intesa con il Concessionario, i suddetti orari, tenuto conto delle necessità che si dovessero rilevare in sede di esecuzione della gestione dell'impianto e di fruizione dell'impianto da parte della Amministrazione, del Concessionario e degli utenti;
d) deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune di Canicattì intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi;

Sono previsti i seguenti giorni di chiusura:

- **tutte le domeniche;**
- **Festa Patronale**
- **1 gennaio Capodanno**
- **6 gennaio Epifania**
- **Pasqua**
- **Lunedì dell'Angelo;**
- **25 aprile festa della Liberazione;**
- **1 maggio Festa del Lavoro;**
- **2 giugno Festa della Repubblica**
- **15 agosto Ferragosto**
- **1 novembre – Ognissanti**

- **2 novembre Commemorazione dei defunti**
- **8 Dicembre Immacolata**
- **25 dicembre Natale**
- **26 dicembre S. Stefano**

ART. 9 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

Il Concessionario non può sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l'impianto e le attrezzature oggetto della presente Convenzione ed affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale, salvo quanto previsto dall'art. 21 del vigente Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi per quanto riguarda i servizi accessori (ristoro, bar, rivendita tabacchi, pubblicità ed altri servizi), pena la risoluzione della convenzione e l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 10 - BAR RISTORO E PUBBLICITÀ

Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione in materia di sport e tempo libero ed a copertura delle spese di gestione dell'impianto, il Concessionario può esercitare, a sua cura e spese, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalle vigenti leggi in materia, pena la revoca della concessione:

a) Attività promozionale e pubblicitaria riferita alla propria attività gestionale e pubblicità visiva e fonica per conto di terzi all'interno dell'impianto sportivo oggetto della presente Convenzione, con introito delle somme derivante dall'uso degli spazi pubblicitari interni all'impianto stesso, salvo l'obbligo di conformità ai regolamenti ed alle disposizioni di legge vigenti in materia e di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità. La suddetta imposta non è dovuta nel caso previsto dall'art. 1, comma 128, della Legge n. 266/2005 e precisamente: la pubblicità, in qualunque modo realizzata e rivolta all'interno dell'impianto sportivo per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti, è esente dall'imposta di pubblicità DA VERIFICARE. Nulla potrà pretendere il Concessionario nel caso che l'Amministrazione Comunale richieda la concessione di spazi pubblicitari, all'interno dell'impianto, compatibilmente con le disponibilità degli stessi, per i propri compiti istituzionali. È fatto divieto di affiggere e/o esporre manifesti, locandine, avvisi, striscioni contenenti messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, di contenuto ingiurioso e/o contrario agli elementari principi di civile rispetto delle persone. Gli impianti pubblicitari non dovranno, in ogni caso, alterare il decoro estetico della struttura sportiva e delle aree circostanti. L'Amministrazione Comunale è esentata da tutte le spese relative al collocamento degli impianti e del materiale pubblicitario. Il Concessionario è tenuto al ripristino originale dello stato degli spazi utilizzati per la pubblicità a sua cura e spese;
b) il servizio bar, tavola calda/ristoro, esistenti o da istituire all'interno dell'impianto o negli spazi esterni di pertinenza.

Il Concessionario può sub-concedere a terzi il predetto esercizio bar e ristoro, previa comunicazione delle generalità e del possesso dei requisiti, previsti dalle normative vigenti in materia, dell'eventuale sub concessionario al Comune, ai fini del rilascio del relativo nulla osta entro trenta giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione. L'Amministrazione Comunale, nel caso rilevi la sussistenza di fondati motivi, può esprimere parere negativo e non rilasciare il nulla osta alla sub-concessione dell'esercizio del servizio bar e ristoro.

La sub-concessione sarà, comunque, operante e valida esclusivamente e limitatamente per il periodo di durata della concessione dell'impianto, in quanto è strettamente vincolata alla struttura ed alla durata della presente Convenzione.

Il sub-concessionario ed il Concessionario rispondono solidamente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

Le autorizzazioni amministrative relative all'esercizio dell'attività di bar e ristoro potranno essere rilasciate anche in deroga ad eventuali parametri e contingenti fissati nei provvedimenti di settore adottati dall'amministrazione, sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla sussistenza dei requisiti soggettivi, oggettivi ed igienico sanitari previsti dalla normativa vigente in materia.

I gestori ed il personale addetto ai servizi accessori previsti dall'art. 21 del vigente Regolamento Comunale per la gestione degli impianti sportivi (ristoro, bar, rivendita tabacchi, pubblicità ed altri servizi) devono essere muniti di tutte le autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalle leggi vigenti nelle rispettive materie.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

11.1) Il Concessionario, oltre agli obblighi derivanti dalle modalità di utilizzo dell'impianto di cui al precedente art. 8:

11.1a) deve comunicare entro e non oltre dieci giorni dall'inizio della gestione dell'impianto: il nominativo del Direttore o del Responsabile dell'impianto e del Coordinatore degli operatori addetti all'impianto ed il relativo recapito telefonico, quali referenti nei rapporti con l'Amministrazione Comunale; i nominativi delle persone impiegate nella gestione dell'impianto, le relative mansioni e categorie di inquadramento contrattuale, nonché tutta la documentazione da cui si evinca il rapporto di lavoro ed il possesso dei requisiti professionali necessari allo svolgimento delle attività del personale addetto; il nominativo del Responsabile della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e antincendio;

11.1b) è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quanto altro di proprietà del Comune di Canicattì, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza;

11.1c) deve segnalare tempestivamente alla Direzione IV - Servizi alla Città ogni danno che possa derivare o verificarsi alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;

11.1d) deve presentare, al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, alla Direzione IV - Servizi alla Città entro il 31 gennaio di ogni anno: una relazione sulla situazione dell'impianto, comprendente la proposta degli interventi di ordinaria manutenzione che il Concessionario deve attuare; una relazione sulla ordinaria manutenzione effettuata nell'anno precedente; una relazione sulla gestione dell'impianto e sulle attività sportive o di altro genere svolte nell'anno precedente, unitamente alla relativa rendicontazione di tutte le entrate e di tutte le spese effettuate nell'anno precedente; il programma preventivo delle attività da effettuare nell'anno successivo;

11.1e) deve provvedere a corrispondere, qualora si avvale di figure professionali come lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza dei suddetti dipendenti(che non può essere inferiore a quello risultante dai C.C.N.L. ed accordi integrativi territoriali e locali vigenti per il relativo settore di attività durante tutto il periodo della validità della presente Convenzione) e deve, altresì, provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge;

11.1f) deve assumere a proprio carico le spese per la custodia, la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature e quelle relative ai canoni e consumo delle utenze elettriche, idriche, gas e telefoniche;

11.1g) è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi. Il Comune di Canicattì è esonerato in tutti casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria;

11.1h) è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza delle concessioni di cui al Capo III e IV del vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali;

11.1i) non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta;

11.1l) non può procedere, nel corso dell'esecuzione della gestione, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune;

11.1m) è titolare dei contratti per tutte le utenze necessarie ad assicurare la regolare gestione dell'impianto (utenze elettriche, idriche, gas e telefoniche) dei quali assume ogni onere amministrativo e di esercizio. Sono a carico del Concessionario la volturazione e le spese inerenti ai consumi delle utenze sopra indicate, nonché imposte e tasse dovute, anche di carattere locale;

11.1o) è tenuto, se dovuto, al pagamento delle tasse relative allo smaltimento dei rifiuti con obbligo di praticare la raccolta differenziata degli stessi. **Qualora le sostanze utilizzate per il trattamento e la filtrazione delle acque abbiano natura di rifiuti speciali lo smaltimento rimane a carico del Concessionario che lo dovrà attuare secondo le procedure previste dalla vigente normativa;**

11.2) Il Concessionario deve, inoltre, provvedere:

11.2a) alle spese di pulizia dei locali, assicurando: la pulizia di spogliatoi, tribune, servizi igienici, area di balneazione e di tutte le aree e pertinenze interne ed esterne, compreso il diserbamento o il decespugliamento;
11.2b) alle spese di manutenzione ordinaria dell'impianto e della struttura concessa;
11.2c) all'apertura, chiusura, conduzione dell'impianto, assicurando, quanto meno, i seguenti orari di fruizione: **Orario AM dalle ore. 9,00 alle ore 13,00 / Orario PM dalle ore 15,00 alle ore 21,00;**
11.2d) alla custodia dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché al ripristino o alla sostituzione di tutti gli arredi dell'impianto sportivo che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso, anche non corretto, o a causa della scarsa sorveglianza;
11.2e) alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate, in materia: igienico sanitaria, di sicurezza degli impianti, di personale e di prevenzione degli infortuni e degli incendi;
11.2f) a richiedere ed ottenere le autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto;
11.2i) ad applicare ed incassare, con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni della presente convenzione, le tariffe non eccedenti quelle vigenti, previste dal precedente art. 6 in caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi;
11.2l) a garantire, in ogni caso e circostanza il regolare svolgimento delle gare di campionati, secondo quanto disposto dai calendari federali, salvo nei casi in cui l'arbitro disponga diversamente;
11.2m) a verificare che le Associazioni/Società sportive impegnate in gare federali siano in possesso di regolare autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del T.U.L.P.S.;
11.2n) a garantire la presenza continua di personale durante gli orari di apertura e di utilizzo della struttura da parte delle Associazioni/Società Sportive, dei privati e dell'Amministrazione, nonché la sorveglianza sul corretto uso delle strutture, curando che le stesse non subiscano danni o atti vandalici;
11.2o) a munire tutto il personale, durante lo svolgimento del proprio servizio, di ogni capo di abbigliamento e accessori occorrenti per l'igiene e la sicurezza del personale stesso e degli utenti secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia;
11.2.p) a concedere la disponibilità gratuita dell'impianto a favore del Comune, in caso di manifestazioni sportive, culturali e ricreative da questo organizzate, per un massimo di 5 giorni all'anno.

ART. 12 – CAMPIONAMENTO ED ANALISI

Il Concessionario ha l'obbligo di fare eseguire, presso l'ASP o presso un laboratorio chimico autorizzato, tutti gli accertamenti analitici per il controllo della conformità dell'acqua e dei processi di trattamento in base alle specifiche normative sanitarie vigenti. Le analisi devono essere eseguite almeno una volta all'inizio di ogni trimestre e consegnate in copia al committente. Le analisi devono riportare in dettaglio i seguenti parametri di valutazione:

- **requisiti fisici**: temperatura – PH per disinfezione a base di cloro – torpidità in biossido di silicio – solidi grossolani – solidi sospesi – colore;
- **requisiti chimici:** cloro attivo libero – cloro attivo combinato – impiego combinato azono-cloro – acido isocianurico – sostanze organiche – nitrati e flocculanti;
- **requisiti microbiologici:** conta batterica a 22 gradi – conta batterica a 36 gradi – escherichia coli – enterococchi – staphylococcus aureus – pseudomonas aeruginosa.

Il mancato invio dei risultati delle analisi entro i 10 giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento è sanzionato con l'applicazione di una penale di € 500,00. Inoltre, deve provvedere, sotto la propria responsabilità, alla tenuta di un registro dove giornalmente verranno riportati i dati inerenti la temperatura dell'acqua, il ph, la percentuale di cloro, il tasso idrometrico ambientale, il tutto rilevato almeno 2 volte al giorno in orari diversi uno antimeridiano e uno pomeridiano. Il registro potrà essere controllato, in qualsiasi momento dall'USL o da personale addetto su incarico del committente.

ART. 13 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO IN BASE ALL'ACCORDO STATO – REGIONI DEL 16.01.2003

Controlli interni.

13.a1) Il Concessionario della piscina deve garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.

13.a2) I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e di auto-controllo a tal fine il responsabile della piscina deve redigere un documento, di valutazione dei rischi in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento deve tenere conto dei seguenti princìpi:

- analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
- individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- definizione del sistema di monitoraggio;
- individuazione delle azioni correttive;
- verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

13.a3) Il responsabile deve garantire che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio;

Per tutti gli altri adempimenti di carattere gestionale si rimanda a quanto specificatamente previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 16.01.2003 che il Concessionario ha l'obbligo di applicare integralmente soprattutto per quanto concerne: I requisiti dell'acqua di approvvigionamento;Le sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua.

ART.14
DOCUMENTAZIONE DA TENERE PRESSO LA SEDE DELL'IMPIANTO

Il concessionario ha l'obbligo di tenere presso l'impianto la seguente documentazione:

a) Planimetria dell'impianto ed elaborati progettuali aggiornati di ogni singola sezione funzionale;
b) Documentazione relativa alla sicurezza degli impianti e del personale
c) Registro delle analisi chimico-fisiche-biologiche trimestrali e dei campionamenti giornalieri

ART.15 – ARREDO

Il concessionario dovrà provvedere ad assicurare la fornitura dei seguenti arredi che sono considerati minimo indispensabile per il funzionamento dell'impianto:

- ml 125 di corsia frangionda a norma fina – n. 6 blocchi di partenza in acciaio AISI 316 – n. 40 armadietti a due colonne anta da 30 cm. con chiusura a chiave – n. 20 panchine con portaborse, attaccapanni e schienale peso minimo kg 16 – n. 10 asciugacapelli a muro della potenza di almeno 1400 watt – n. 40 appendiabiti da mt 1,00 – n. 4 specchi senza cornice da cm. 60 x 60 .

I suddetti arredi rimarranno di proprietà della ditta concessionaria salvo la facoltà del Comune di riscattarne la proprietà, previa la decurtazione del relativo valore di usura, alla scadenza del contratto o anticipatamente.
Il concessionario è, altresì, tenuto ad allestire un presidio di primo soccorso medico dotato delle attrezzature minime di seguito elencati:

1) lettino medico;
2) Pallone AMBU provvisto di cannule
3) Sfigmomanometro
4) Prodotti per la disinfezione e la medicazione di piccole ferite.

Rimangono a carico del Concessionario le spese di arredo del locale palestra, qualora il Concessionario intendesse svolgere attività sportive diverse dal nuoto, la cui consistenza in termini di attrezzature fornite costituirà punteggio nella definizione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

ART. 16 - FORNITURE E MANUTENZIONI ORDINARIE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, oltre ad essere obbligato a provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione dell'impianto sportivo e della sua struttura, dei beni, delle attrezzature, degli impianti tecnologici, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, e di quanto altro si trovi nell'impianto affidato in concessione, descritti tra gli obblighi del Concessionario **di cui all'art. 10,** deve assicurare con continuità e regolarità l'ottimale utilizzo e

fruizione dell'impianto, nonché il funzionamento delle attrezzature e degli impianti tecnologici e l'utilizzo dei beni e degli arredi provvedendo, se necessario, anche alla loro riparazione e/o sostituzione.
In caso di malfunzionamenti delle attrezzature e degli impianti il Concessionario dovrà provvedere a ripristinare la funzionalità immediatamente o nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine di cinque giorni, salvo che sia necessario un diverso termine derivante dai motivi tecnici.
In caso di inadempimento degli obblighi sopra citati il Comune, salvo il risarcimento di eventuali danni subiti e fatta salva l'applicazione delle penalità previste dalla presente Concessione, avrà la facoltà di provvedere direttamente, previo avviso, ponendo a carico del Concessionario tutte le spese sostenute.
Per la conduzione e gli interventi di manutenzione degli impianti elettrici e di riscaldamento esistenti o successivamente installati, il Concessionario dovrà servirsi di ditta abilitata, che garantisca la certificazione ai sensi della Legge n. 46/1990 e s.m.i..
Il Concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti, che dovranno essere preventivamente concordate ed approvate dall'Amministrazione Comunale.
In particolare, sono a carico del Concessionario gli oneri e le competenze di seguito elencate:

1. **Forniture:**

- di energia elettrica, gas, acqua, telefono e di eventuale altro genere, previa volturazione dei relativi contratti o intestazione di nuovi contratti;
- di tutte le sostanze da utilizzare per il trattamento e la filtrazione dell'acqua così come specificatamente indicati nell'Accordo Stato-Regioni;
- di pezzi vari di ricambio degli impianti di scarico fognario, idrici, elettrici ed elettronici;
- di vernici per pareti e per infissi metallici o di qualsiasi altro genere;
- di materiale di pulizia;
- per la sostituzione di lampade per illuminazione di tutte le aree sia esterne che interne e dei locali annessi all'impianto;
- per la sostituzione di vetri, pezzi di ricambio per infissi, etc.;
- di minuteria metallica ed ogni altro pezzo di ricambio necessario per rendere le strutture, gli impianti e le attrezzature correttamente efficienti e perfettamente funzionanti;
- per la posa in opera e collaudo delle forniture.

2. **Manutenzione ordinaria su tutte le strutture:**

- manutenzione ordinaria di: infissi, recinzioni, pali di sostegno, reti di recinzione e reti interne all'impianto, impianti idrici, elettrici e di scarico fognario e tecnologici vari **(CON ESCLUSIONE DI TUTTE QUELLE RIPARAZIONI CHE INTERESSANO TUBATURE INTERRATE O IMPANTI INFRASTRUTTURALI)**
- verifica periodica degli idranti e degli estintori;
- verifica periodica non superiore al biennio degli impianti di messa a terra a cura dell'A.S.P. competente;
- manutenzione ordinaria ed imbiancatura di tutti i locali ed accessori annessi all'impianto a seconda delle necessità;
- manutenzione ordinaria di tutti gli arredi, degli accessori vari e di tutte le attrezzature sportive.

In ogni caso il Concessionario deve, comunque, garantire tutte quelle forniture e opere di manutenzione ordinaria ivi comprese quelle inerenti gli interventi che potrebbero essere necessari per rendere le strutture e i servizi funzionali a garanzia dell'efficienza e fruibilità dell'impianto da parte dell'utenza.

3. **Pulizia dei locali dell'impianto e di tutte le aree di pertinenza interne ed esterne**:

- pulizia spogliatoi, tribune, servizi igienici, area di gioco;
- verniciatura cancelli, inferriate, ringhiere, recinzioni;
- imbiancatura di tutti i locali ed accessori annessi all'impianto;

4. **Custodia, sorveglianza, apertura e chiusura dell'impianto**: il Concessionario:

- deve garantire la presenza continua di personale durante gli orari di apertura e di utilizzo dell'impianto sportivo da parte delle Associazioni/Società sportive, dell'Amministrazione, degli altri utenti pubblici e privati, nonché la sorveglianza sul corretto uso dell'impianto e delle sue strutture, sulla base delle norme emanate dall'Amministrazione Comunale, curando che sia l'impianto che le sue strutture non subiscano danni o atti vandalici;
- è tenuto al rispetto ed all'osservanza degli orari di apertura e chiusura dell'impianto e di tutte le condizioni stabilite dall'Amministrazione e di quelle dettagliatamente previste nella presente Convenzione.

ART. 17 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune, che vi provvede con preavviso di almeno sessanta giorni da notificarsi al Concessionario a mezzo lettera raccomandata a.r., i lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo funzionale; i lavori di manutenzione ordinaria non elencati all'art.16, nonché tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportuno e necessario apportare.
Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo raccomandata a.r., da inoltrare, indipendentemente dal tipo di impianto, alla Direzione IV – Servizi alla Città.
Il Comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunicherà al soggetto gestore le proprie decisioni entro 45 giorni dal ricevimento della stessa.
Il Concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria non ricompresi fra quelli di cui all'art.16 che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto o la sicurezza dello stesso, richiede, con raccomandata a.r., l'intervento del Comune, con un periodo di preavviso il più breve possibile, specificando i lavori necessari e l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi desunti dai bollettini ufficiali.
Il Comune, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, preciserà per iscritto, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni, se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile.
Alla liquidazione ed al rimborso della spesa sostenuta dal Concessionario si procede dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione fiscale della spesa sostenuta.

ART. 18 - RENDICONTAZIONE

Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, il Concessionario deve presentare alla Direzione IV - Servizi alla Città entro il 31 gennaio di ogni anno:

a) una relazione sulla situazione dell'impianto, comprendente la proposta degli interventi di ordinaria manutenzione che il Concessionario deve attuare, nonchè una relazione sulla ordinaria manutenzione effettuata nell'anno precedente;
b) una relazione sulla gestione dell'impianto e sulle attività sportive svolte nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione, ed il programma dell'attività da effettuare nell'anno in corso indicando il nominativo del Direttore o Responsabile dell'impianto. Detto programma di attività potrà essere modificato dal Comune nel caso in cui venga riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti;
c) il rendiconto di tutte le entrate e di tutte le spese effettuate nell'anno precedente.

Il Concessionario, inoltre, ha l'obbligo di fornire al Comune di Canicattì un rendiconto semestrale documentato degli incassi derivanti dai proventi tariffari di cui all'art. 7 della presente convenzione.

ART. 19 - CONTROLLI

Il Comune di Canicattì può effettuare, senza limiti e obbligo di preavviso, controlli periodici sulla corretta gestione e manutenzione dell'impianto, anche con diritto alla verifica dei documenti contabili, al fine di accertare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione e/o dal Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 08/02/2006.
Pertanto, il personale del Comune di Canicattì a tal fine autorizzato dal Dirigente della Direzione IV – Servizi alla Città, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Concessionario possa nulla eccepire, ha libero accesso nei locali e nelle aree di pertinenza dell'impianto sportivo, in ogni orario, sia per effettuare le verifiche ed i controlli suddetti, sia per eseguire verifiche e controlli sul buon funzionamento dell'impianto.
Nell'esercizio di detti controlli il Comune può avvalersi dell'apporto di personale della Direzione IV – Servizi alla Città, nonchè del personale della Direzione III – Territorio e Ambiente cui sono attribuiti funzioni ispettive.
Il Concessionario è tenuto a fornire al personale incaricato del Comune la propria incondizionata collaborazione, consentendo, in ogni momento il libero accesso alla struttura e disponendo, altresì, che il personale comunque preposto al servizio della gestione dell'impianto fornisca ogni chiarimento, notizia o documentazione che gli venisse richiesta in merito alla gestione.
Qualora dal controllo, la gestione dovesse risultare non conforme alle disposizioni, prescrizioni ed obblighi previsti dalla presente Concessione e dal suddetto Regolamento per la gestione degli impianti sportivi

comunali, il Concessionario dovrà provvedere tempestivamente ad eliminare le disfunzioni rilevate, fatta salva l'applicazione delle sanzioni e delle penalità previste dalla presente Convenzione.
Le risultanze dei controlli e delle verifiche non esimono il Concessionario dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla presente Convenzione e alle disposizioni normative vigenti.

ART. 20 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, arrecato durante la vigenza della presente Concessione e di ogni e qualsiasi danno a persone o cose derivante dalla realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della concessione o, comunque, connessi con la gestione dell'impianto sportivo.
Il Comune, pertanto, è in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità per danno che possa derivare a persone e/o cose dall'uso dell'impianto affidato in concessione, anche durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, e non risponde, sia nei confronti degli interessati che di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.
Il Comune non assume alcuna responsabilità conseguente ai rapporti del Concessionario con i suoi: dipendenti e/o soci, appaltatori, fornitori, e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente di natura privata. Pertanto, è sempre e comunque esclusa ogni responsabilità diretta o indiretta del comune.
E' espressamente fatto divieto al Concessionario (e ad ogni altro soggetto ad esso collegato) per qualsiasi motivazione o finalità concedere in garanzia, pegno o ipoteca, tutte o parte delle strutture, infrastrutture e degli arredi e attrezzature rientranti nell'oggetto della convenzione e comunque realizzate in forza dell'aggiudicazione dell'affidamento in concessione dell'impianto.
Il Concessionario sarà il solo responsabile civilmente e penalmente dell'incolumità e sicurezza del proprio personale, di quello dell'Amministrazione Comunale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza dell'esecuzione della gestione e del servizio oggetto della presente Concessione. A tal fine, il Concessionario dovrà adottare, nell'esecuzione della gestione dell'impianto e dei lavori di qualsiasi genere che si rendessero necessari effettuare, tutti gli accorgimenti, cautele, provvidenze necessari allo scopo.
Il Concessionario, oltre ad assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione e conduzione dell'impianto sportivo e delle annesse strutture sotto il profilo giuridico civile, penale, amministrativo, igienico - sanitario ed organizzativo, in particolare, deve:

1) rispettare ed applicare integralmente, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, siano essi dipendenti o soci, tutte le condizioni contrattuali e normative vigenti in materia di trattamento retributivo (che non può essere inferiore a quello risultante dai C.C.N.L. ed accordi integrativi territoriali e locali vigenti per il settore di attività durante tutto il periodo della validità della presente concessione), previdenziale ed assicurativo, nonché quelle risultanti da eventuali successive modifiche e integrazioni;
2) osservare nei riguardi dei propri addetti, siano dipendenti o soci, le norme in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, di prevenzione degli infortuni, di tutela dei lavoratori ed igiene del lavoro, nonché la normativa in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., assumendo a suo carico tutti i relativi oneri, sollevando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile e penale anche verso terzi;
3) rispondere direttamente dei danni causati alle persone e alle cose, provocati nell'espletamento del servizio o conseguenti all'attività prestata, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa. Pertanto, deve stipulare, per tutta la durata dell'appalto, idonee polizze assicurative secondo quanto previsto all'art. 23.

Il Concessionario è l'unico ed il solo responsabile della gestione e del funzionamento dell'impianto sportivo affidato in concessione. Pertanto, s'impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente all'esecuzione della gestione ed allo svolgimento delle prestazioni, che possa derivare da inconvenienti e danni causati da personale dipendente o soci o dai fruitori dell'impianto all'utente o a terzi ed alle cose, esonerando il Comune di Canicattì da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa.
Il Comune è esentato da ogni azione, sia in via giurisdizionale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.
Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori del controllo del Concessionario, che quest'ultimo non possa evitare con l'esercizio della normale diligenza.

ART. 21 - PERSONALE

Il Concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale, sia esso dipendente o socio.
Tutto il personale impiegato nella gestione dell'impianto e nell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse deve possedere adeguata professionalità e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tal fine, il Concessionario deve effettuare costante attività di formazione del personale dipendente o soci e degli eventuali collaboratori.
In particolare il Concessionario dovrà disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire un ottimo espletamento del servizio. L'organico minimo previsto è fissato come segue:
n.1 Direttore Responsabile e Coordinatore degli operatori addetti all'impianto;
n.1 Responsabile della Sicurezza
n.2 Assistenti di vasca abilitati;
n.2 Addetti alla pulizia;
n.1 Tecnico qualificato addetto agli impianti tecnologici, all'autocontrollo delle acque e alla manutenzione generale degli impianti tecnologici (caldaie, elettropompe, filtri ecc…)
L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di chiedere per iscritto al gestore la sostituzione del personale impiegato qualora ritenuto non idoneo al servizio o inadatto anche sotto il profilo del corretto rapporto con gli utenti dell'impianto. In tal caso il Concessionario provvederà a quanto richiesto, entro il termine massimo di quindici giorni senza che ciò possa costituire un maggior onere.
All'Amministrazione Comunale dovranno obbligatoriamente essere comunicati per iscritto, prima dell'inizio della gestione dell'impianto e, comunque, entro e non oltre dieci giorni da detto inizio:
a) il nominativo del Direttore o del Responsabile dell'impianto e del Coordinatore degli operatori addetti all'impianto ed il relativo recapito telefonico, quali referenti nei rapporti con l'Amministrazione Comunale;
b) i nominativi delle persone impiegate nella gestione dell'impianto, nell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse, con specificate le relative mansioni e categorie di inquadramento contrattuale, unitamente alla trasmissione di tutta la documentazione da cui si evinca il rapporto di lavoro ed il possesso dei requisiti professionali necessari allo svolgimento delle attività del personale addetto, sia esso dipendente o socio;
c) il nominativo del Responsabile della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e antincendio;
Il Concessionario dovrà limitare al massimo l'avvicendamento del personale nei vari posti di lavoro e dovrà in ogni caso comunicare al Comune ogni variazione relativa a quanto previsto nel presente articolo.
Il Concessionario è tenuto all'osservanza del segreto sul contenuto degli atti e dei documenti, sui fatti e sulle notizie riguardanti l'attività dell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza per ragioni di servizio.

ART. 22 - OBBLIGHI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 S.M.I.

Il Concessionario é tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.. in materia di sicurezza e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.
Il Concessionario deve ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro dotando il personale di indumenti, accessori e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla esecuzione della gestione dell'impianto ed allo svolgimento dei servizi e delle attività connesse.
Il Concessionario è l'unico responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza. Per tale compito può avvalersi di una persona appositamente incaricata, o di un suo sostituto, che deve essere presente durante l'esercizio dell'attività connesse alla gestione dell'impianto.
Il Concessionario ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio della gestione, il documento di valutazione dei rischi ed il piano operativo di sicurezza relativo alle attività ed ai servizi da svolgere nell'ambito della gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente Concessione.
Tali documenti devono contenere almeno l'individuazione delle misure di prevenzione conseguenti alla valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività per i lavoratori e gli utenti; il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché il programma delle misure da adottare nei casi di emergenza (piano di evacuazione in caso d'incendio o altre calamità), oltre all'indicazione del nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione, protezione e sicurezza e degli addetti al primo soccorso e antincendio ed alla gestione delle emergenze, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i..
Sì dà atto che non sussistono rischi di interferenza.

ART. 23 - CONSEGNA E RESTITUZIONE LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Prima dell'inizio della gestione dell'impianto sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale relativo allo stato dei locali ed all'inventario dei beni e delle attrezzature dell'impianto sportivo affidato in gestione. Il verbale farà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
Il Concessionario si impegna a prendere in consegna, senza riserva alcuna, l'impianto sportivo nello stato di fatto riscontrabile e risultante dal verbale.
Alla scadenza della Concessione, il Concessionario è tenuto a riconsegnare, entro dieci giorni, l'impianto sportivo, gli impianti fissi, gli arredi, le attrezzature ed il materiale in esso esistenti, in buono stato di conservazione e funzionamento, salvo il normale deterioramento, pena il risarcimento dei danni subiti.
La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla base dell'effettivo riscontro con il verbale di consegna dei locali dell'impianto e dell'inventario dei beni e delle attrezzature ad esso allegato, nel quale l'Ente concedente farà riportare le eventuali contestazioni sullo stato manutentivo dell'impianto, dei locali e delle attrezzature.
Saranno a carico del Concessionario tutti gli interventi di manutenzione ordinaria finalizzati a ripristinare lo stato dei luoghi, la sostituzione delle attrezzature, dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati Il Comune di Canicattì, in caso di inadempimento da parte del Concessionario entro i termini assegnati, si riserva di effettuare o far effettuare, a cura e spese del Concessionario, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria finalizzati a ripristinare lo stato dei luoghi, la sostituzione delle attrezzature, dei materiali e dei beni mancanti o danneggiati. E' fatto salvo in ogni il risarcimento di tutti i danni connessi o riscontrati.

ART. 24 – CAUZIONE

L'aggiudicatario della gara é obbligato a costituire un deposito cauzionale definitivo stabilito in misura pari al 10% dell'importo della concessione di cui all'art. 6, che deve essere effettuato prima della stipula della Concessione. La mancata costituzione del deposito cauzionale nel termine previsto dall'Amministrazione determina, senza bisogno di mora, la decadenza dell'aggiudicazione dell'appalto e l'incameramento della cauzione provvisoria, prestata in sede di offerta per partecipare alla gara dall'aggiudicatario, da parte della stazione appaltante, nonché la rivalsa sull'aggiudicatario delle spese sostenute e dei maggiori danni subiti o sostenuti dall'Ente appaltante. La cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o mediante fideiussione. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima (esplicito impegno a versare la somma stessa) entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è posta a garanzia della regolare esecuzione della gestione dell'impianto sportivo e dello svolgimento dei servizi e delle attività connesse oggetto della presente Concessione e copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla Concessione stessa e sarà svincolata dopo che si sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dalla Concessione e successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione di detti obblighi.
In caso di decadenza dell'aggiudicatario o di inadempienza o di grave negligenza del Concessionario anche nel corso dell'esecuzione della convenzione l'Amministrazione Comunale ha diritto di incamerare, con atto unilaterale, in tutto o in parte l'importo della garanzia prestata con il deposito cauzionale definitivo, salva l'azione di risarcimento danni. In tal caso il Concessionario è obbligato ha reintegrare in tutto o in parte il deposito cauzionale per un importo pari alla somma incamerata.
Per quanto altro riguarda la cauzione definitiva si rinvia a quanto previsto dall'art. 113 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i..

ART. 24 - GARANZIE ASSICURATIVE A CARICO DEL COMUNE

Il Comune di Canicattì assume l'obbligo di stipulare un'idonea polizza assicurativa (RCT) per la sicurezza degli impianti sportivi che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono ai suddetti impianti da eventuali rischi riconducibili a deficienze infrastrutturali.

ART. 25 - GARANZIE ASSICURATIVE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, prima della sottoscrizione della Concessione, con effetti dalla data di decorrenza di quest'ultima e con oneri a proprio carico, è obbligato a stipulare un'assicurazione contro i danni da incendio

per i rischi derivanti dalla sua qualità di gestore dell'impianto sportivo, come previsto dagli articoli: 1588 "perdita e deterioramento della cosa locata", 1589 "incendio di cosa assicurata" e 1590 "restituzione della cosa locata" del codice civile ed un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso degli immobili e delle attrezzature concessi dall'Amministrazione Comunale, per un massimale adeguato e comunque non inferiore ad €. 1.500.000,00.
Il Concessionario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni a persone, cose ed animali, che potessero in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto della presente Convenzione, rispondendo anche oltre gli importi previsti dalla copertura assicurativa.
A tal fine il Concessionario dovrà stipulare, con una primaria Compagnia Assicuratrice, una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro, valida almeno fino alla fine del settimo mese successivo alla scadenza del periodo di validità della Convenzione, che preveda:

1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):
a) oggetto dell'assicurazione: responsabilità civile derivante dalla gestione e dall'uso dell'Impianto sportivo comunale, immobili e impianti tutti compresi;
b) massimale minimo di garanzia: €. 1.500.000,00 unico, fermo restando la responsabilità del concessionario per danni eccedenti tale massimale;
c) l'assicurazione deve comprendere:
- la responsabilità civile per danni arrecati agli immobili, ai locali, agli impianti di qualsiasi genere, ai beni, agli arredi ed alle attrezzature che costituiscono l'impianto sportivo e che in esso si trovano;
- la responsabilità civile per danni cagionati alle persone che frequentano l'impianto sportivo;
- la responsabilità civile per danni derivanti dall'organizzazione di gare, corsi, prove, dimostrazioni, manifestazioni;
d) la responsabilità civile derivante dai lavori ed interventi di manutenzione ordinaria a carico del Concessionario;
f) devono essere considerati terzi a tutti gli effetti :
- il Comune, i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori;
- i partecipanti (non rientranti nella definizione di prestatori di lavoro) a lavori di manutenzione, gestione, controllo, etc.;

2. Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro dipendenti o soci:
a) massimali minimi: € 1.500.000,00 per sinistro, con il minimo di €. 1.000.000,00 per prestatore di lavoro infortunato, fermo restando la responsabilità del concessionario per danni eccedenti tali massimali.
b) devono intendersi "prestatori di lavoro" tutti i soggetti che vengono impiegati nella gestione dell'impianto e che a qualsiasi titolo, dipendenti o soci, svolgano un qualsiasi servizio o attività nell'impianto sportivo;
c) l'assicurazione deve comprendere il c.d. "danno biologico".
La stipula della Concessione è subordinata alla consegna al Comune di copia delle suddette polizze assicurative, in originale o in copia conforme all'originale. La mancata consegna delle polizze assicurative comporta la revoca dell'aggiudicazione.

ART. 26 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente Concessione, a pena di nullità della Convenzione stessa. Pertanto, l'aggiudicatario è obbligato, ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva, alla presente Concessione ed a comunicare gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti dedicati, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione.
Tutti i pagamenti e tutte le riscossioni di somme a qualsiasi titolo relativi alla presente Concessione devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente Concessione costituirà, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento (es. bonifico bancario o postale e altri mezzi di pagamento e di incasso) dovranno riportare nella causale l'indicazione del codice identificativo di gara (C.I.G.) della presente Concessione.

ART. 27 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

Il Comune può disporre la sospensione temporanea del servizio di concessione della gestione dell'impianto sportivo qualora ciò si renda necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione dell'impianto sportivo o quando si verifichino condizioni tali da rendere l'impianto inagibile a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti, dandone comunicazione al Concessionario con un anticipo di almeno quindici giorni.
Nei suddetti casi nessuna indennità o compenso spetta al Concessionario, se non la restituzione dei canoni anticipatamente versati per l'utilizzo dell'impianto.

ART. 28 - PENALITÀ

Qualora nell'esecuzione della gestione dell'impianto e nello svolgimento dei servizi e delle attività connesse L'Amministrazione Comunale rilevi irregolarità, inadempienze e/o siano accertati fatti, comportamenti, azioni od omissioni che costituiscano violazioni delle disposizioni della presente Convenzione, ovvero violazione di norme legislative e/o di regolamenti o che costituiscono disservizio potrà applicare una penale negli importi e con le modalità di seguito riportate.
Fermo restando i casi che determinano la revoca o la risoluzione della Concessione di cui agli articoli 27 e 28, il competente ufficio della Direzione IV- Servizi alla Città, procede alla contestazione formale dell'inadempienza, degli addebiti e dei fatti rilevati (contestazione anche verbale nell'immediatezza dell'evento), invitando l'aggiudicatario a formulare le proprie controdeduzioni o giustificazioni entro cinque giorni consecutivi dal ricevimento della comunicazione della contestazione. Nel caso il Concessionario non provveda a formulare le proprie controdeduzioni o giustificazioni, o nel termine di cinque giorni fornisca controdeduzioni o giustificazioni ritenute non sufficientemente valide o elementi giudicati inidonei a giustificare le inadempienze contestate, l'Amministrazione potrà disporre, valutate la natura e la gravità dell'inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni o giustificazioni presentate dal Concessionario, l'irrogazione, con provvedimento motivato, di una sanzione a titolo di penale pari ad i seguenti importi, fatto, comunque, salvo il diritto di richiedere risarcimento degli eventuali maggiori danni:
a) non provveda al pagamento del canone annuo nei termini stabiliti: €. 200,00 fino a giorni dieci di ritardo, €. 250,00 fino a giorni quindici di ritardo; €. 350,00 fino a giorni venti di ritardo, €. 500,00 per un ritardo superiore a venti giorni,. Nel caso il ritardato pagamento sia superiore a trenta giorni sarà applicata una penale di €. 500,00 oltre €. 50,00 per ogni ulteriore giorno di ritardo;
b) non provveda a tenere aggiornato il registro dei soci: €. 200, 00 per ogni inadempienza;;
c) applichi tariffe superiori a quelle concordate ed approvate dall'Amministrazione Comunale: €.250,00 per ogni inadempienza;
d) non provveda al pagamento nei termini di scadenza delle varie utenze: €. 250,00 per ogni inadempienza;
e) non provveda al controllo e alla verifica del possesso dell'autorizzazione amministrativa comunale da parte degli utilizzatori dell'impianto e che tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi vengano integralmente rispettate dai soggetti autorizzati: €. 250,00 per ogni inadempienza;
f) non proceda alla pulizia dei locali dell'impianto e di tutte le aree di pertinenza interne ed esterne: €.250,00 per ogni inadempienza;
g) non provveda a garantire la presenza continua di personale durante gli orari di apertura e di utilizzo della struttura da parte delle Associazioni/Società Sportive, dei privati e dell'Amministrazione, nonché la sorveglianza sul corretto uso delle strutture, curando che le stesse non subiscano danni o atti vandalici: €. 300,00 per ogni inadempienza;
h) non provveda a munire tutto il personale, durante lo svolgimento del proprio servizio, di ogni capo di abbigliamento e accessori occorrenti per l'igiene e la sicurezza del personale stesso e degli utenti secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia: €. 300,00 per ogni inadempienza;

non provveda al rispetto ed all'osservanza degli orari di apertura e chiusura dell'impianto e di tutte le condizioni stabilite dall'Amministrazione e di quelle dettagliatamente previste nella presente Concessione: €. 300,00 per ogni inadempienza.
i) in caso di inadempienze ed accertate violazioni agli obblighi contrattuali diverse da quelle descritte alle lettere precedenti per ogni inadempienza €. 500,00;
In caso di recidiva le sopra indicate sanzioni verranno applicate in misura doppia.
In caso di chiusura dell'impianto sportivo, di cessazione o di qualunque sospensione, interruzione, o abbandono dell'esecuzione della gestione dell'impianto e dello svolgimento dei servizi e delle attività connesse, preventivamente non comunicata all'Amministrazione Comunale e da questa non autorizzata o che, comunque, sia arbitraria ed unilaterale, sarà applicata una sanzione a titolo di penale pari ad €. 500,00 per ogni giorno di chiusura dell'impianto, di cessazione o di qualunque sospensione, interruzione, o abbandono dell'esecuzione della gestione dell'impianto.
La contestazione delle inadempienze e l'applicazione delle relative sanzioni sono esercitate dall'Amministrazione Comunale, senza bisogno di intimazioni o di costituzioni in mora, per ogni contestazione non ritenuta valida o giustificata, complessivamente intesa, riferita, cioè, ad uno o più motivi.
Il Concessionario dovrà pagare le penalità entro il termine indicato nel provvedimento di applicazione delle sanzioni, che non può essere inferiore a dieci giorni. Qualora il concessionario non provveda al pagamento della sanzioni entro il termine assegnato, il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
Il Concessionario prende atto che l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a risolvere la Concessione ove le relative inadempienze dovessero essere reiterate o in caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione della gestione servizio, secondo quanto previsto all'art. 28.
L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 29 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

In caso di gravi violazioni alle disposizioni della presente Concessione e/o del vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 9 del 08/02/2006, e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso dell'impianto sportivo affidato in concessione, il Comune di Canicattì revoca la concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.
Il Comune revoca, previa diffida, la concessione in gestione dell'impianto sportivo, nel caso di:

a) morosità del Concessionario nel pagamento del canone di cui all'art. 5;
b) violazione delle norme del suddetto Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali ed alle disposizioni integrative che il Comune riterrà opportuno emanare.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il Concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo, se non la restituzione dei canoni o delle quote anticipatamente versate per l'utilizzo dell'impianto.

ART. 30 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere la convenzione a proprio insindacabile giudizio, in ogni momento, per gravi ed accertati motivi d'inadempienza da parte del Concessionario, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni.
L'Ente appaltante, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, potrà risolvere di diritto il contratto, con effetto immediato, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione scritta al Concessionario con raccomandata a.r. nei seguenti casi:
a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con la presente Concessione, ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri, ovvero abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio di gestione, accertate dalla Amministrazione Comunale, malgrado gli avvertimenti ed i richiami dell'Amministrazione, o nel caso di comportamenti che arrechino grave pregiudizio alla gestione dell'impianto, ai servizi ed alle attività connesse, oggetto della presente Concessione;
b) qualora il Concessionario, nel corso della durata della Concessione, incorra in più di cinque formali contestazioni con conseguente applicazione delle penalità, per il mancato rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari, o di quelle contenute nella presente Concessione;

c) apertura di una procedura concorsuale nei confronti del Concessionario e/o di messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività del Concessionario;
d) arbitraria ed unilaterale chiusura dell'impianto e/o cessazione della sua gestione per più di due giorni consecutivi o senza la preventiva comunicazione ed autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale, anche se motivata dall'esistenza di controversie con l'Amministrazione;
e) ripetute contravvenzioni alla disciplina igienico sanitaria e di sicurezza dell'impianto sportivo, nonché ripetute violazioni delle prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di: sicurezza, igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni e igienico sanitaria in materia di gestione del personale;
f) impiego di personale con violazione delle norme di legge relative al personale dipendente o soci e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e/o territoriali di settore;
g) ripetute violazioni e/o inosservanze delle norme legislative e regolamentari e delle disposizioni della presente Concessione ed alle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale;
h) gravi e ripetute violazioni e/o inosservanze delle norme legislative e regolamentari e della presente Concessione;
i) utilizzo dell'impianto per attività o finalità diverse da quelle indicate nella presente Concessione o utilizzo, anche parziale o temporaneo dei locali, delle aree e pertinenze della struttura oggetto della presente Concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute senza la prescritta autorizzazione;
l) sospensione, interruzione o abbandono della gestione e/o dei servizi connessi, senza causa, senza preventiva comunicazione ed autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, escluse le cause di forza maggiore, per oltre due giorni consecutivi;
m) effettuazione di modifiche strutturali dell'impianto senza preventiva autorizzazione del Comune, fatte salve l'applicazione delle eventuali sanzioni;
n) ripetute violazioni degli obblighi posti a carico del Concessionario previsti negli articoli 12 e 13 e reiterate inadempienze degli obblighi di curare la manutenzione ordinaria dell'impianto, della sua struttura, dei locali, dei beni, delle attrezzature, degli impianti tecnologici, nonché di tutte le parti dell'impianto oggetto della gestione secondo quanto previsto nei suddetti articoli;
o) qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dalla presente Concessione non preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale e da questa non autorizzata;
p) sub-appalto o cessione totale o parziale del servizio di gestione oggetto della presente Concessione contratto, salvo quanto previsto dall'art. 10;
q) di gravi contravvenzioni e/o reati accertati dalla competente autorità giudiziaria e relativi alla gestione dell'impianto;
r) di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 previsti per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 24 della presente Convenzione.
s) nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2, comma 2, della L.R. n. 15/2008 il quale prevede "la risoluzione del contratto nell'ipotesi un cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell'impresa/Associazione/Società aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;
L'Amministrazione, nelle suddette ipotesi, avrà la facoltà di rescindere *"*ipso jure" il contratto e ciò con semplice atto amministrativo senza ricorrere ad atti giudiziari o di costituzione in mora e senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere. L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata al Concessionario con raccomandata a.r.. In tali casi la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricevimento della relativa dichiarazione ed il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno o responsabilità per l'Amministrazione.
L'Ente concedente, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso.
Fuori dai casi sopra indicati, il contratto può essere risolto per inadempimento anche di scarsa importanza di clausole ritenute essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida ad adempiere non inferiore a giorni quindici. Allo scadere di detto termine il contratto si intende risolto di diritto se il Concessionario non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione o ad adempiere agli obblighi previsti.
La risoluzione della Concessione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forze maggiori.

ART. 31 – SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO.

In caso di decadenza, fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione della Concessione, l'Amministrazione Comunale, allo scopo di impedire l'interruzione dell'esecuzione della gestione dell'impianto e dello svolgimento dei servizi e delle attività connesse, può procedere all'affidamento in concessione dell'impianto all'Associazione/Società seconda classificata nella procedura di gara, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal Bando di gara, dalla presente Concessione e dalle norme di legge, secondo le procedure previste dall'art. 140 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.

Il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale è necessario per il prosieguo del rapporto derivante dalla presente Concessione in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione della Associazione/Società/Ente gestore dell'impianto, ai sensi della vigente normativa.

Nei Raggruppamenti di Associazioni/Società, nel caso di fallimento dell'Associazione/Società mandataria l'Amministrazione ha facoltà di recedere dalla Concessione o di proseguirla con altra Associazione/Società del gruppo o altra Associazione/Società, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito con unico atto mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole Associazioni/Società facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell' Associazione/Società capogruppo.

ART. 32 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie, il Concessionario non potrà sospendere, né interrompere, né rifiutare l'esecuzione della gestione dell'impianto e lo svolgimento dei servizi e delle attività connesse, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dalla Amministrazione Comunale le relative decisioni e quelle in ordine alla prosecuzione della gestione dell'impianto.

In assenza di una soluzione concordata, per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione della presente Concessione il Foro competente é quello di Agrigento.

E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Il Concessionario dovrà eleggere domicilio legale in Canicattì.

ART. 33 - STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Successivamente alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, si addiverrà alla formale stipulazione della Concessione, da redigersi nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge.

L'aggiudicatario è obbligato alla stipulazione della Concessione ed è tenuto a versare le spese contrattuali, nei termini, con le modalità e per l'importo che saranno comunicati dall'Ufficio Contratti del Comune di Canicattì, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della Concessione, le relative imposte e tasse, nessuna esclusa, attuali e future, e quanto altro occorra per dare corso legale alla concessione, sono a totale carico del Concessionario.

In caso di mancato e tardivo versamento della somma per spese contrattuali, il Comune é esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale tardiva registrazione fiscale degli atti contrattuali e l'aggiudicatario è l'unico responsabile per il pagamento di eventuali penalità e soprattasse e per la perdita dei benefici fiscali.

In pendenza di stipulazione del contratto l'aggiudicatario, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, dovrà dare avvio all'esecuzione della gestione e alle prestazioni previste dalla presente Concessione.

ART. 34 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Concessionario, per quanto di competenza, è titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti, ed è responsabile dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti in materia.

Il Concessionario, pertanto, è tenuto all'osservanza, anche da parte dei suoi dipendenti o soci, delle prescrizioni relative al trattamento ed alla tutela dei dati personali e sensibili e delle notizie riservate delle quali è venuto a conoscenza in occasione dell'esecuzione della gestione dell'impianto e dello svolgimento dei servizi e delle attività connesse, oggetto della presente Concessione, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i..

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., si informa che tutti i dati forniti dal Concessionario saranno utilizzati dagli Uffici Comunali, con le modalità e procedure strettamente necessarie, esclusivamente

per le finalità di gestione della gara e della Concessione e saranno trattati mediante supporto cartaceo e/o informatico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione nei modi e limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Il conferimento dei dati è obbligatorio a pena l'esclusione della gara.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti del suddetto Decreto Legislativo, il Concessionario autorizza l'Ente concedente al trattamento dei propri dati, anche con strumenti informatici, per lo svolgimento della funzione istituzionale, nell'ambito del procedimento oggetto della presente Concessione e per essere forniti ad altri soggetti pubblici, per ciò che attiene i dati che debbono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo ed in alcuni casi di carattere penale.

ART. 35 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI E NORMATIVA DI RINVIO

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Concessione e dal Bando di gara si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, alle disposizioni del codice civile ed alle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato.

Si applicano, automaticamente, inoltre, le disposizioni normative aventi carattere cogente contenute in leggi che entreranno in vigore nel corso dell'esecuzione della convenzione, comunque attinenti alla gestione dell'impianto ed allo svolgimento dei servizi, delle prestazioni e delle attività connesse oggetto della presente Concessione.

ART. 36 – COMUNICAZIONI

Qualunque comunicazione scritta del Concessionario al Comune di Canicattì, riguardante l'esecuzione della presente Convenzione, deve essere inviata al seguente indirizzo: Comune di Canicattì – Direzione IV - Servizi alla Città - Via Cavallotti n. 9 - 92024 Canicattì (AG).

Mentre qualunque comunicazione scritta del Comune di Canicattì al Concessionario sarà inviata presso la sede del domicilio eletto che la il Concessionario ha obbligo di comunicare al suddetto indirizzo del Comune di Canicattì.

ART. 37 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Ufficio Responsabile delle attività preparatorie, istruttorie e esecutive è l'Ufficio Sport – Grandi Eventi - Promozione Culturale della Direzione IV – Servizi alla Città del Comune di Canicattì.

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Istruttore Amministrativo Rag. Maria Ausilia Barbagallo;

Il Dirigente competente è l'Avv. Domenico Ferrante.